

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIII

BARI, 28 GIUGNO 2022

n. 72



Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SECONDA) 8 febbraio - 22 giugno 2022, n. 5162

Ricorso elettorale per revocazione in appello n. R.G. 9642/2021 proposto da Sergio Blasi c/ Regione Puglia e nei confronti di altri. 41084

PARTE PRIMA

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SECONDA) 8 febbraio - 22 giugno 2022, n. 5162

Ricorso elettorale per revocazione in appello n. R.G. 9642/2021 proposto da Sergio Blasi c/ Regione Puglia e nei confronti di altri.

Publicato il 22/06/2022

N. 05162 /2022 REG.PROV.COLL.
N. 09642/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9642 del 2021, proposto dal sig. Sergio Blasi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Massa, Daniele Montinaro e Saverio Nitti, elettivamente domiciliato presso l'avv. Arnaldo Del Vecchio, in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;

contro

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti

sig. Michele Mazzarano, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Luisa Torchia, Fabrizio Cecinato e Gabriele Sabato, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;

sig. Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Paolo Carbone, Venerando Monello, Nino Sebastiano e Rosa Volve, elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due in Roma, via del Pozzetto, n. 122;

sigg. Domenico De Santis, Teresa Cicolella, non costituiti in giudizio;

per la revocazione

N. 09642/2021 REG.RIC.

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, del 30 luglio 2021, n. 5618, resa tra le parti;

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg. Michele Mazzarano e Ruggiero Mennea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il Cons. Francesco Guarracino e uditi l'avv. Federico Massa, anche in sostituzione degli avv.ti Daniele Montinaro e Saverio Nitti, per il ricorrente, e gli avv.ti Luisa Torchia, Gabriele Sabato e Venerando Monello, quest'ultimo anche in sostituzione degli avv.ti Nino Sebastiano Matassa e Paolo Carbone, per i resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Sergio Blasi ha impugnato per revocazione la sentenza di questa Sezione del 30 luglio 2021, n. 5618, con la quale, in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sez. terza) del 17 maggio 2021, n. 865, è stato respinto il ricorso proposto dallo stesso sig. Blasi per ottenere la correzione dei risultati delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Puglia, svoltesi nei giorni 20 e 21 settembre 2020, nel senso della rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti alla lista denominata "Partito Democratico", nella quale lo stesso si era candidato, tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di tre seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce, anziché due, e conseguente proclamazione alla carica di consigliere del ricorrente medesimo, collocatosi al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista.

Si sono costituiti in giudizio i sigg. Michele Mazzarano e Ruggiero Mennea, originari appellanti, per resistere al ricorso, del quale hanno contestato la

N. 09642/2021 REG.RIC.

fondatezza - e il solo sig. Mennea anche la procedibilità - con memoria depositata in vista dell'udienza di discussione.

Il sig. Blasi ha prodotto una memoria di replica.

Alla pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Nel giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia il sig. Blasi aveva sostenuto che la sua mancata elezione sarebbe dipesa da una erronea interpretazione o applicazione delle disposizioni regionali sulla ripartizione tra le circoscrizioni provinciali dei seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, segnatamente di quelle concernenti il riparto dei ventisette seggi, sui cinquanta di cui si compone il Consiglio regionale pugliese, residuanti dopo l'assegnazione su base proporzionale dei primi ventitré seggi.

La questione sollevata riguardava l'interpretazione dell'art. 15, comma 6, n. 5, lett. a, della legge della regione Puglia del 17 febbraio 1968, n. 108, come recepita e modificata dalla legge regionale del 28 gennaio 2005, n. 2, secondo cui *«i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. [...]*».

Secondo il ricorrente, una volta acclarato che la coalizione vincente collegata al presidente eletto avrebbe avuto diritto ad ulteriori diciannove seggi, di cui nove sarebbero spettati alla lista del Partito Democratico, l'Ufficio centrale regionale avrebbe errato nell'attribuire questi nove seggi alla lista medesima iniziando dalla circoscrizione provinciale di Brindisi, che non aveva ancora ottenuto un seggio, per

N. 09642/2021 REG.RIC.

poi riprenderne l'assegnazione a partire dalla circoscrizione di testa della medesima graduatoria (B.A.T.: Barletta Andria Trani), anziché proseguire mediante scorrimento in ordine decrescente della graduatoria stessa a favore della circoscrizione (Foggia) immediatamente seguente quella di Brindisi, e così via.

Questa interpretazione è stata condivisa dal T.A.R. nella sentenza n. 865/21 cit., il quale, perciò, ha concluso che l'ordine di assegnazione dei nove seggi non dovesse essere quello seguito dall'Ufficio centrale elettorale (cioè Brindisi, B.A.T., Taranto, Brindisi, Foggia, Lecce, Bari, B.A.T. e Taranto), ma diverso (Brindisi, Foggia, Lecce, Bari, B.A.T., Taranto, Brindisi, Foggia e Lecce), e ha demandato alla Prefettura di Bari di procedere, in sede di verifica, alla rideterminazione della ripartizione dei seggi in base al principio espresso in motivazione nella sentenza medesima.

Con la sentenza d'appello di cui ora si chiede la revocazione la decisione di primo grado è stata riformata, con conferma dei risultati elettorali, essendo stata diversamente interpretata da questa Sezione la norma elettorale sopra richiamata.

In questa sentenza il sig. Blasi ravvisa un errore di fatto revocatorio nell'affermazione che l'Ufficio Centrale Regionale avrebbe proceduto alla ripartizione dei seggi residui spettanti alla lista Partito Democratico iniziando dalla circoscrizione provinciale di Brindisi perché questa non aveva ottenuto alcun seggio in nessuna ripartizione precedente, il che sarebbe in contrasto con le risultanze del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale, da cui risulterebbe, invece, che l'attribuzione del seggio in favore della circoscrizione provinciale di Brindisi era avvenuta in realtà considerando la terza posizione dalla stessa occupata nella graduatoria dei voti residui.

Senonché, in questo modo, da un lato non si considera che il giudizio elettorale è espressione di giurisdizione di merito e che, nello specifico caso, il giudicante non era vincolato dal presunto contenuto del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale, poiché questo riguardava, *in parte qua*, null'altro che

N. 09642/2021 REG.RIC.

l'applicazione della regola di assegnazione dei seggi poc'anzi ricordata: cosicché, se mai errore vi fosse in sentenza, sarebbe un errore di diritto, non soggetto al rimedio revocatorio.

Dall'altro lato, al di là della questione, ampiamente dibattuta tra le parti, se il preteso errore revocatorio riguardasse un fatto (l'assegnazione del seggio alla circoscrizione provinciale di Brindisi) o, piuttosto, la valutazione di un fatto (le ragioni che avevano indotto all'assegnazione del seggio alla circoscrizione di Brindisi), il ricorrente mostra di non cogliere appieno la portata del principio di diritto affermato nella sentenza di cui chiede la revocazione, il quale va letto alla luce delle ragioni della interpretazione della norma fatta propria dal Collegio giudicante (§§ 14.4-14.4.3 e 15 della decisione), per cui, in sintesi, *«una volta che l'esigenza di garantire la rappresentanza di tutte le circoscrizioni è stata soddisfatta, l'assegnazione degli ulteriori seggi deve seguire la graduatoria dei voti al fine di realizzare una ripartizione conforme all'esito delle elezioni»*.

Invero, alla luce di quel principio, che in questa sede non è consentito rimettere in discussione, occorre concludere che, anche se vi si fosse stato un errore di percezione nella lettura del verbale o questo non fosse stato neppure letto *in parte qua*, non è vero che l'esito del giudizio sarebbe risultato differente, come, viceversa, sostiene il ricorrente: la circostanza non sarebbe stata determinante, perché la regola imponeva, innanzitutto, di soddisfare l'esigenza primaria di assicurare l'uniformità della rappresentanza territoriale, attraverso l'assegnazione del primo seggio residuo alla circoscrizione di Brindisi (che non ne aveva ancora ottenuto alcuno) e successivamente di assicurare piena osservanza al principio della rappresentatività elettorale, che imponeva di attribuire i seggi sulla base dei voti ottenuti, ripercorrendo nuovamente la graduatoria a partire dal suo inizio.

Acclarata l'inammissibilità del ricorso, resta assorbita la questione della sua procedibilità.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

N. 09642/2021 REG.RIC.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna il sig. Sergio Blasi al pagamento delle spese processuali in favore dei sigg. Michele Mazzarano e Ruggiero Mennea, che liquida nella somma complessiva di € 4000,00 (quattromila/00) per ciascuno, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere



Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)